

## **STATUTO**

### **ERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ALCAMO TP VIA GAETANO  
MARTINO 91

Numero REA: TP - 179607

Codice fiscale: 02550930818

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

#### **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 29-07-2014 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

2 di 39

come definito dall'art. 4 della L. 381/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

La tutela dei "soci lavoratori" viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei rego-

lamenti interni.

Pertanto, la cooperativa è costituita ai sensi della legge n. 381/91 art. 1 lettera a) e b); della legge n. 59/92 ed inoltre del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione di strutture sociali, centri di aggregazione, ludoteche, circoli culturali e ricreativi, strutture scolastiche e parascolastiche, dormitori, mense, servizi ausiliari di collegamento, nonché di segretariato sociale e servizio sociale professionale;
- gestione di case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni, centri di accoglienza, comunità alloggio, case famiglia, gruppi appartamento per disabili, anziani, minori, vittime di abusi, donne in difficoltà, tossicodipendenti e altri soggetti con disagio sociale;
- l'organizzazione, la progettazione, la gestione di servizi territoriali integrati e di consulenza per l'assistenza, il soccorso, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di minori, immigrati, disabili, donne in situazione di difficoltà, tossicodipendenti e altri soggetti in condizione di disagio economico e sociale o in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti – i soggetti presi in carico da strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori sotto tutela giudiziaria, orfani, allontanati dalle famiglie, vittime di abusi o in condizione di disagio/devianza, centri di accoglienza o residenze per donne vittime di violenza o stalking, e centri di primo soccorso, accoglienza, identificazione ed espulsione immigrati;

|  |                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                |  |
|  | - l'organizzazione, la progettazione e la gestione di servizi rivolti agli immigrati, ai rifu- |  |
|  | giati politici, alle persone in situazione di marginalità estrema e alle nuove povertà;        |  |
|  | - l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi        |  |
|  | volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale, sanitaria dei migranti   |  |
|  | anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;                    |  |
|  | - gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di       |  |
|  | migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di sog-       |  |
|  | giorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche               |  |
|  | alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di docu-         |  |
|  | menti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera...;                                       |  |
|  | - la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuo-     |  |
|  | le primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri edu-      |  |
|  | cativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima      |  |
|  | infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di mi-     |  |
|  | nor con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;                |  |
|  | - la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di         |  |
|  | minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in   |  |
|  | Italia, di minori italiani e stranieri non accompagnati e/o sotto tutela dei servizi sociali   |  |
|  | o giudiziari;                                                                                  |  |
|  | - servizi di assistenza a gestanti, ivi compreso corsi di preparazione al parto, puerpe-       |  |
|  | re, nuclei familiari, immigrati, ex carcerati in stato di bisogno e di abbandono, assicu-      |  |
|  | rando il mantenimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro;                               |  |
|  | - gestione di asili infantili e asilo nido, baby parking e servizi di personale di vigilanza   |  |
|  | per bambini malati;                                                                            |  |
|  |                                                                                                |  |
|  |                                                                                                |  |

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                             |  |
| - gestione di scuole di qualunque ordine e grado legalmente riconosciute, corsi di for-     |  |
| mazione professionale finanziate da U.E., Stato, Regione ed ogni altro ente pubblico        |  |
| e consorzio;                                                                                |  |
| - attività di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale e servizi socio-psico-    |  |
| pedagogici di orientamento scolastico;                                                      |  |
| - organizzazione di corsi di nuoto per soggetti disabili, portatori di patologie congenite  |  |
| e non, ai fini del raggiungimento di un corretto equilibrio psico-motorio e di una facile   |  |
| socializzazione con gli altri individui, nonché corsi di ippoterapia, pet-therapy, musi-    |  |
| coterapia, teatroterapia;                                                                   |  |
| - servizi di riabilitazione, recupero e prevenzione rivolti a tossicodipendenti, portatori  |  |
| di handicap, non vedenti e soggetti in situazione di disagio e devianza in generale;        |  |
| - gestione di R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), C.T.A. (comunità terapeutiche     |  |
| assistite), consultori, ecc;                                                                |  |
| - progettazione, realizzazione e gestione di attività e lavoro di strada, atti a sviluppare |  |
| percorsi di formazione, promozione, educazione, nonché prevenzione primaria e se-           |  |
| condaria in ambito di disagi e devianze sociali;                                            |  |
| - gestione di centri di prima accoglienza e di comunità terapeutiche per tossicodipen-      |  |
| denti;                                                                                      |  |
| - gestione di finanziamenti ex Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga        |  |
| D.P.R. n. 309/90 e di tutte leggi emanate ed emanande in materia di prevenzione e           |  |
| recupero delle tossicodipendenza;                                                           |  |
| - assistenza dei degenti provenienti da ex ospedali psichiatrici, di soggetti con pro-      |  |
| blemi psicosociali e relazionali a causa di disturbi psichiatrici e di disadattamento, di   |  |
| soggetti autistici attraverso l'istituzione di comunità alloggio, centri diurni nonché di   |  |
|                                                                                             |  |
|                                                                                             |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | servizi previsti dalla normativa vigente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - gestione servizi di assistenza domiciliare, domiciliare integrata, telesoccorso, teleassistenza domiciliare, teleassistenza medica domiciliare, telemedicina in favore di                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | anziani, minori, malati con patologie croniche, portatori di handicap, servizio di OAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | (ospedalizzazione ambulatoriale domiciliare) e di assistenza socio – assistenziali e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | sanitaria compresa la gestione di hospice in favore di malati terminali neoplastici,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | aids etc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | - apprestamento ed organizzazione di strutture poliambulatoriali con personale medico o paramedico regolarmente autorizzato allo svolgimento di diagnosi e cure, ambulatori infermieristici e fisioterapici estendendo il loro campo di azione anche a domicilio, creazione e gestione per conto proprio e/o terzi di case di cura, day-hospital, trasporto di sangue alle varie strutture ospedaliere; |  |
|  | - gestione di servizi ambulanze sia terrestre, che marittimo, che aereo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | - gestione di attività di trasporto di disabili, anziani, minori, ecc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | - gestione servizi di assistenza ai bagnanti, sorveglianza e salvataggio a mare, promozione ed attuazione di attività e servizi di animazione, assistenziali e complementari sulle spiagge e nelle zone residenziali turistiche, gestione di spiagge attrezzate;                                                                                                                                        |  |
|  | - organizzazione di manifestazioni a sfondo sportivo, culturale e turistico e la promozione di attività sportive, ricreative, culturali e ricettive, anche attraverso la gestione, per mezzo di convenzioni da stipulare con gli enti preposti, di impianti sportivi, culturali e ricreativi, polivalenti e ricettivi, pubblici e privati;                                                              |  |
|  | - servizi per la promozione della cultura e del tempo libero di anziani, minori, extracomunitari, etc.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | - corsi di italiano per stranieri e corsi di lingua straniera;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

- gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Cooperativa, inoltre, si propone di operare nell'ambito delle attività produttive e dei servizi di seguito elencati:

- salvaguardia ambientale ed ecologica del territorio attraverso forme di raccolta differenziata dei rifiuti solidi, liquidi e speciali con relativo trasporto alle discariche e/o provvedendo direttamente alla distruzione degli stessi, utilizzando moderne tecniche ed attrezzature tecnologicamente avanzate, e/o al riciclo e commercializzazione degli stessi;

- fornitura e collocazione di tutti i tipi di contenitori per i rifiuti di cui vi fosse esigenza, da porre in ville, strade, giardini, parchi, dove necessario, nonché la pulitura e la sanificazione degli stessi;

- installazione e manutenzione di impianti di depurazione, comprese tutte le opere di montaggio, assemblaggio e manutenzione di componenti e di apparecchiature audiovisive, elettriche ed elettroniche;

- opere di disinfezione e derattizzazione, pulizia di spiagge, arenili e cimiteri, affissioni, defissioni e dimissioni di impianti pubblicitari e di manifesti;

- riutilizzo degli indumenti usati e degli accessori di abbigliamento, del legno, dei materiali lapidei, del ferro, dell'alluminio e degli altri materiali raccolti, e degli scarti della lavorazione, al fine della realizzazione dell'intero ciclo di riciclaggio, comprese le attività di selezione, lavorazione artigianale e di artigianato artistico e di commercializzazione anche al dettaglio;

- assunzione dei lavori di segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, cura della manutenzione, anche attraverso l'acquisto e l'installazione dei materiali di risulta;

- gestione di parchimetri, posteggi ed aree di sosta di enti pubblici e privati;

9 di 39

ti, elaborazione di piani di marketing, indagini di mercato, sondaggi, compresa l'organizzazione di campagne pubblicitarie e l'offerta di servizi di promozione, divulgazione conoscitiva, presentazione e pubblicità di prodotti, programmi, progetti, idee, con particolare riguardo alle finalità della cooperativa;

- elaborazione, gestione ed aggiornamento di archivi, banche dati personalizzate, comprese la tenuta e l'aggiornamento di dati su singole realtà produttive, sull'organizzazione legislativa, amministrativa, culturale ed economicoproduttiva, delle regioni, degli stati e delle comunità internazionali;

- produzione e commercializzazione di software, compresi i servizi nei settori di telematica, del marketing, del telesoftware e dei servizi in genere di telelavoro, consulenza informatica, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli delle comunità locali;

- promozione di servizi di accompagnamento al lavoro, individuale ed associativo, compreso lo sviluppo di sistemi di orientamento, qualificazione e riqualificazione professionale, con particolare riguardo all'inserimento dei soggetti appartenenti alle fasce deboli delle comunità locali, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie di lavoro interinale, di collocamento privato e di società specializzate nella ricerca del personale;

- promozione ed assistenza a favore di iniziative imprenditoriali, con particolare riguardo a progetti di autoimprenditorialità giovanile specie se svolti nella forma cooperativa, comprese l'organizzazione e la gestione di progetti di formazione imprenditoriale e di educazione all'impresa cooperativa;

- offerta di servizi integrati per la selezione e l'impiego, compresa la promozione di politiche di alternanza, di tirocini formativi, di integrazione dei sistemi di formazione

11 di 39

ne, studi e ricerche nel settore della difesa biologica ed integrata, a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della certificazione di qualità, dell'assistenza alla commercializzazione, della realizzazione e gestione di sistemi, opere ed interventi infrastrutture integrati di sviluppo agricolo e rurale;

- promozione e diffusione di marchi di qualità e dell'istituto della certificazione, e in particolare delle certificazioni ambientale ed etica, secondo i più importanti standards nazionali ed internazionali;

- formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici e amministrativi presso Enti pubblici e privati.

I servizi di cui sopra potranno essere gestiti in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Per il conseguimento dello scopo sociale potrà:

- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;

- progettare e realizzare corsi di formazione professionale, addestramento e perfezionamento, di qualificazione e riqualificazione del proprio personale e dei propri soci, ma anche di personale non socio al fine di un miglioramento qualitativo delle proprie professionalità;

- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, prestito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emanande da organismi comunitari, nazionali e regionali;

- aderire a consorzi ed enti con finalità analoghe.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-

ge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche aventi la capacità di agire, persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

I rapporti tra la Cooperativa ed i soci saranno regolati dal Regolamento, predisposto dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei Soci, che determina i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed i soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,

viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione .

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge, nonché l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-

nuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

g) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo ;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al ver-

samento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13 (Liquidazione della quota)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in

misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,

si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli ere-

di del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### SOCI SOVVENTORI

##### **Art. 16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .

##### **Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro.

##### **Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

##### **Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto

to di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori ;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di

recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.

## TITOLO V

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### **Art. 21 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a euro venticinque e centesimi zero (euro 25,00) né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né

all'atto dello scioglimento della Società.

**Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

**Art. 23 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori .

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

#### **Art. 24 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ri-  
storno, nel rispetto della normativa vigente.

## TITOLO VI

### ORGANI SOCIALI

#### **Art. 25 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Art. 26 (Assemblea)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. inviata 8 giorni prima dell'adunanza, o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail, telegramma o a mezzo affissione presso la sede sociale e per presa visione con firma dei soci. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea può svolgersi in qualunque sede fissata sul territorio nazionale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  |                                                                                             |  |
|  | 1) approva il bilancio e destina gli utili;                                                 |  |
|  | 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli       |  |
|  | importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i    |  |
|  | conferimenti;                                                                               |  |
|  | 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;                                          |  |
|  | 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindaca-         |  |
|  | le;                                                                                         |  |
|  | 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sin-         |  |
|  | daci;                                                                                       |  |
|  | 6) approva i regolamenti interni;                                                           |  |
|  | 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione             |  |
|  | dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei    |  |
|  | diritti dei soci;                                                                           |  |
|  | 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;                                           |  |
|  | 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;                        |  |
|  | 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal pre- |  |
|  | sente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua        |  |
|  | approvazione.                                                                               |  |
|  | Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere          |  |
|  | redatto da un notaio.                                                                       |  |
|  | L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.              |  |
|  | L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo         |  |
|  | lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappre-      |  |
|  | sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro appro-     |  |
|  |                                                                                             |  |
|  |                                                                                             |  |

vazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

**Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 29 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 30 (Voto)**

Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio coo-

peratore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

#### **Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 32 (Amministrazione)**

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione dura in carica non più di tre anni; l'amministratore unico dura in carica sino a revoca.

Il Consiglio, se non provvede l'Assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

#### **Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)**

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno

prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 35 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

#### **Art. 36 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Art. 37 (Rappresentanza)**

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche

agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 38 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### **TITOLO VII**

#### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 39 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.

n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 40 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro diecimila e centesimi zero (E. 10.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla

Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 41 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 42 (Scioglimento anticipato)**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | TITOLO IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Art. 44 (Regolamenti)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28 . |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.                                                             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Pertanto: a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivo                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

vamente versato;

b) Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società ne in occasione dello scioglimento della cooperativa;

c) In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

d) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

**Art. 46 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: Angelo Rocca - Sandro Pirrello - Roberto Gatto - Alberto Tranchida notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto car-

ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante m.u.i. assolta all'origine